



COMUNE DI MEZZANEGO

Città Metropolitana di Genova

***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ
E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI***

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 27/04/2016

Entrato in vigore in data 01/01/2016

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Ambito di applicazione
- Art. 3 – Classificazione del Comune
- Art. 4 – Forme di gestione del servizio
- Art. 5 – Tariffe e maggiorazioni
- Art. 6 – Attribuzione al personale
- Art. 7 – Materiale pubblicitario abusivo
- Art. 8 – Funzionario responsabile

TITOLO II – IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

- Art. 9 – Presupposto dell'imposta
- Art. 10 – Soggetto passivo
- Art. 11 – Modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 12 – Maggiorazioni e riduzioni dell'imposta
- Art. 13 – Pubblicità luminosa o illuminata
- Art. 14 – Dichiarazione d'imposta
- Art. 15 – Rettifica e accertamento d'ufficio
- Art. 16 – Pagamento d'imposta
- Art. 17 – Pubblicità Ordinaria
- Art. 18 – Pubblicità effettuata con veicoli
- Art. 19 – Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
- Art. 20 – Pubblicità effettuata varia
- Art. 21 – Pubblicità effettuata su spazi o aree comunali
- Art. 22 – Riduzioni dell'imposta
- Art. 23 – Esenzioni dell'imposta

TITOLO III – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 24 – Diritto sulle pubbliche affissioni
- Art. 25 – Pagamento del diritto e recupero di somme
- Art. 26 – Superficie degli impianti e ripartizione degli spazi
- Art. 27 – Impianti privati per affissioni dirette
- Art. 28 – Misura del diritto e maggiorazioni
- Art. 29 – Richiesta e modalità del servizio
- Art. 30 – Riduzioni del diritto
- Art. 31 – Esenzioni dal diritto

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 32 – Sanzioni tributarie
- Art. 33 – Interessi
- Art. 34 – Sanzioni amministrative
- Art. 35 – Diritto di interpello del contribuente
- Art. 36 – Rinvio
- Art. 37 – Norma finale

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina nel territorio del Comune di Mezzanego le modalità di esecuzione e l'applicazione dell'imposta relativa alle forme pubblicitarie previste dal D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni.
2. Disciplina altresì, nello stesso ambito, il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette secondo le disposizioni degli articoli seguenti rispettivamente al pagamento di una imposta o diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

ART. 3 – CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

A norma dell'art. 2 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, il Comune di Mezzanego, la cui popolazione residente al 31.12.2015 è di n. 1.537 abitanti, rientra nella V classe.

ART. 4 – FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni potrà essere gestito come previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507):
 - a) in forma diretta;
 - b) in concessione ad apposita azienda speciale ex art. 22, comma3, lettera c) legge 8.6.1990 n. 142;
 - c) in concessione a ditta iscritta all'Albo dei concessionari tenuto dalla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 507/1993.
2. Il Consiglio Comunale con apposita deliberazione determinerà di volta in volta, valutato l'interesse dell'Ente, la forma di gestione;
3. Nel caso venga prescelta una delle due forme di cui alla lettera b), c) con la stessa deliberazione sarà approvato rispettivamente lo statuto o il capitolato d'oneri.
4. In ogni caso il servizio è unico ed inscindibile, talché qualunque sarà la forma di gestione prescelta e deliberata, essa riguarderà, comunque, l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

ART. 5 – TARIFFE E MAGGIORAZIONI

Le tariffe dell'imposta e del diritto e le previste maggiorazioni sono deliberate e pubblicate nelle misure stabilite dalla legge. Le tariffe si intendono prorogate di anno in anno se non modificate entro i termini previste dalle normative di Legge.

ART. 6 – ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE

1. Il personale addetto alla gestione dell'imposta e del servizio pubbliche affissioni esercita anche compiti di controllo sulla esecuzione della pubblicità e delle pubbliche affissioni private, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari.
2. Gli addetti di cui al precedente comma 1, nei limiti di servizio cui sono stati destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi e verifiche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; inoltre, sono autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni dei Regolamenti comunali comunque attinenti alla pubblicità e alle affissioni secondo le modalità stabilite dalla legge.

ART. 7 – MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per quanto riguarda la forma, il contenuto, le dimensioni, la sistemazione o l'ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dai luoghi a ciò destinati e approvati dal Comune. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata apportata alla pubblicità in opera.
2. Sono altresì considerate abusive le pubblicità per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
3. La pubblicità abusiva, fatta salva di cui al comma successivo, viene eliminata o rimossa a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di 10 giorni; in caso di inadempienza vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni e delle spese sostenute per la cancellazione o la rimozione.
4. A propria discrezione e qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, il Comune può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalità, possa continuare a restare esposta per il periodo stabilito.
5. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie; ciò vale nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.
6. E' altresì applicabile quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 24 del D.Lgs. 507/1993.

ART. 8 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. In caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del pubblico servizio, e che sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui sopra spettano al concessionario.

TITOLO II – IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

ART. 9 – PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazioni visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economico allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 10 – SOGGETTO PASSIVO

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, mentre è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 11 – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

3. Non si fa luogo ad applicazione d'imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

6. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

ART. 12 – MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI D’IMPOSTA

1. Le maggiorazioni d’imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.
2. Le riduzioni non sono cumulabili.

ART. 13 – PUBBLICITÀ LUMINOSA O ILLUMINATA

1. Per pubblicità luminosa si intende quella in cui i caratteri e il disegno costituenti la pubblicità sono essi stessi costituiti da una fonte di luce, mentre per pubblicità ordinaria illuminata s’intende quella che è resa visibile da apposita luce che ci si proietta.

ART. 14 – DICHIARAZIONE D’IMPOSTA

1. I soggetti passivi di cui all’art. 10 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all’ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l’ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal Comune che viene messo a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata.
3. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere, nonché la pubblicità effettuata, per conto proprio o altrui, con pannelli luminosi o proiezioni, si presume effettuata in ogni caso dal 1° gennaio dell’anno in cui è stata accertata.
4. Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l’accertamento.
5. Per le denunce di variazione dovrà precedersi al conguaglio fra l’importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
6. La pubblicità annuale s’intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

ART. 15 – RETTIFICA E ACCERTAMENTO D’UFFICIO

1. Entro cinque anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, il Comune o il concessionario del servizio, in caso di gestione in concessione, procede a rettifica o ad

accertamento di ufficio notificando al contribuente anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposto avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di 60 gg. entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile o, nel caso di gestione in concessione, dal rappresentante del concessionario.

2. In ossequio ai principi di cui alla legge 241/90 è data facoltà ai soggetti passivi di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti che riguardano accertamento loro inerente, previo rimborso del costo di riproduzione.

3. Gli eventuali accessi in luoghi privati e aperti al pubblico da parte degli organi accertatori deve avvenire nel rispetto della riservatezza.

4. I soggetti passivi potranno chiedere la verbalizzazione delle loro dichiarazioni in merito all'accertamento.

ART. 16 – PAGAMENTO D'IMPOSTA

1. Per la pubblicità ordinaria annuale, quella di durata superiore a tre mesi, la pubblicità effettuata con veicoli e quella viaria, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

2. Per le altre fattispecie imponibili, il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

3. Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento a mezzo c.c.p. intestato al Comune, ovvero al concessionario in caso di affidamento in concessione del servizio, con arrotondamento per difetto se la frazione non è superiore a € 0,50 o per eccesso se uguale o superiore.

4. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

5. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione, mentre per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate quando l'importo supera € 1.549,37 (millecinquecentoquarantanove/37).

6. Le tariffe e le modalità di determinazione dell'imposta sono quelle stabilite per legge, regolamento o delibera vigenti nel periodo d'imposta considerato.

ART. 17 – PUBBLICITA' ORDINARIA

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di

superficie e per anno solare è stabilita di anno in anno con apposita deliberazione dell'organo competente per la pubblicità ordinaria.

2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra che abbiano durata non superiore all'anno si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo (1/10) di quella ivi prevista per la pubblicità ordinaria. Il mese è conteggiato per intero se l'esposizione della pubblicità ha durata uguale o superiore ai 15 giorni nell'arco del mese, diversamente non è conteggiato.

3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, purché regolarmente autorizzate, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti con le modalità previste per la pubblicità ordinaria.

4. In assenza di autorizzazione, si applica la tariffa di cui al primo comma per ogni singola esposizione pubblicitaria con la irrogazione delle sanzioni di cui al capo IV del presente regolamento, trattandosi di esposizione affissionistico-pubblicitaria abusiva.

5. Per le pubblicità di cui sopra che abbiano una superficie compresa tra mq. 5,50 e mq. 8,50 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%.

6. Per quelle di superficie superiore a mq. 8,50 la maggiorazione è del 100%.

ART. 18 – PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

1. Per la pubblicità visiva per conto proprio o altrui o all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, l'imposta è dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo per ogni metro quadrato con le modalità previste per la pubblicità ordinaria.

2. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni previste dall'art. 12 ultimo e penultimo comma, del presente regolamento.

3. Per i veicoli adibiti ad "uso pubblico" l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio;

4. per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

5. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

6. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi "agenti o mandatari" che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo le tariffe deliberate annualmente. L'imposta è dovuta

indipendentemente dal fatto che il mezzo sia custodito in proprietà privata o in luogo aperto al pubblico.

7. Per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui sopra è raddoppiata.

8. Per i veicoli di cui al quinto comma del presente articolo non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia superficie superiore a mezzo metro quadrato. Per indirizzo può intendersi anche l'indicazione del numero telefonico e della casella di posta elettronica o del sito internet. E' possibile sospendere il pagamento dell'imposta nel caso in cui il soggetto passivo blocchi il contratto assicurativo RCA e sempreché il veicolo sia custodito all'interno di un box o magazzino non visibile al pubblico.

ART. 19 – PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmate in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta, indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per l'anno solare in base a specifica tariffa da deliberare annualmente.

2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra che abbiano durata non superiore all'anno si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo della tariffa di cui al comma precedente del seguente articolo. Il mese è conteggiato per intero se l'esposizione della pubblicità ha durata uguale o superiore ai 15 giorni nell'arco del mese, diversamente non è conteggiato.

3. Qualora le sopraindicate forme pubblicitarie vengano effettuate per conto proprio dall'impresa, l'imposta si applica in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base a specifica tariffa deliberata annualmente.

5. Qualora detta pubblicità abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

ART. 20 – PUBBLICITA' VARIA

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri similari che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a specifica tariffa da deliberare annualmente.

2. La concessione di esporre tale pubblicità potrà essere rilasciata solo quando per la ubicazione, le dimensioni, i disegni e le iscrizioni delle tele, i relativi mezzi siano compatibili con l'estetica ed il decoro urbano.
3. Gli striscioni dovranno essere collocati ad una altezza non inferiore a mt. 4,50 dal piano stradale.
4. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni, fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi di acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, l'imposta è dovuta per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.
5. Qualora non si oppongono motivi di decoro o di polizia urbana, il Comune consente la distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari. Per la effettuazione di detta pubblicità, l'imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione per ogni giorno o frazione, indipendentemente della misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.
6. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, l'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.
7. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile da qualsiasi "luogo pubblico", deve essere eseguita in ottemperanza a quanto prescritto dalle norme specifiche.

ART. 21 – PUBBLICITÀ EFFETTUATA SU SPAZI O AREE COMUNALI

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti al demanio comunale o su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione eventualmente dovuti.

ART. 22 – RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente non avente scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il "patrocinio o la partecipazione" degli Enti Pubblici Territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del primo comma sono autocertificati dal soggetto passivo nella dichiarazione di cui all'art. 14. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti autocertificati, il Funzionario responsabile invita il soggetto passivo a presentare la documentazione necessaria per comprovare quanto dichiarato, fissando un congruo termine per adempiere.

3. I requisiti oggettivi previsti dalle lettere b), c) del primo comma sono, per quanto possibile, verificati direttamente attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro facsimili. Quando ciò non sia possibile o sussistono incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica nella dichiarazione di cui all'art. 14 primo comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopraccitate, che danno diritto alla riduzione dell'imposta

ART. 23 – ESENZIONI DELL'IMPOSTA

1. Sono esenti dall'imposta:

a) la pubblicità effettuata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata;

b) I mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie **complessiva di mezzo metro quadrato, 0,50 mq (es. cm 100x50), per ciascuna vetrina o ingresso;**

c) Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività esercitata, nonché quelli riguardanti la localizzazione e la utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di **mezzo metro quadrato (0,50 mq) ciascuno;**

d) Gli avvisi riguardanti la locazione o la compravendita di immobili, se esposti presso l'immobile oggetto di locazione o vendita (porte, finestre, cancello) e la superficie non è superiore a **un quarto di metro quadrato, 0,25 mq (esempio cm 50x50)** . Al di fuori dell'immobile oggetto di locazione o compravendita gli avvisi sono esenti se la loro superficie non supera i trecento centimetri quadrati;

e) la pubblicità inerente agli spettacoli in programmazione, purché esposta all'interno o sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo;

f) la pubblicità, escluse le insegne, relative ai giornali e alle pubblicazioni periodiche se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;

g) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti alla attività esercitata dall'impresa di trasporto pubblico, nonché le tabelle esposte

all'esterno delle stazioni stesso o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

h) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli, barche e simili di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 507/1993;

i) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato o dagli Enti Pubblici Territoriali riguardante le attività istituzionali o comunque discendenti da obblighi legislativi o regolamentari;

j) la insegne, le targhe e simili apposte per la individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegua fini di lucro;

k) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il **mezzo metro quadrato di superficie**;

l) la pubblicità delle manifestazioni organizzate direttamente dal comune, purché prive di sponsorizzazioni;

m) la pubblicità effettuata dalle ONLUS per le loro attività, purché priva di sponsorizzazione;

n) l'esposizione di sole immagini, disegni e/o fotografie raffiguranti i prodotti e/o attività svolta, purché non riportino e non siano completati da scritte pubblicitarie, marchi, loghi (riconducibili a prodotti specifici), ecc.

2. Ai fini dell'esenzione dall'imposta di cui alle lettere a), b), c), g) del primo comma del presente articolo, l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità o accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.

3. L'esenzione dell'imposta prevista dalla lettera i) del precedente comma compete agli enti pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.

4. I soggetti passivi di cui alle lettere j), k) del precedente comma devono autocertificare nella dichiarazione di cui all'art. 14 il possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione prevista.

TITOLO III – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 24 – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Per la effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

ART. 25 – PAGAMENTO DEL DIRITTO E RECUPERO DI SOMME

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità previste dal successivo art. 29 del presente regolamento.
2. Per il recupero delle somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dell'articolo 9 del D.Lgs. n. 507/1993.

ART. 26 – SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI E RIPARTIZIONE DEGLI SPAZI

1. In conformità a quanto dispone il D.Lgs. 507/1993, tenuto conto della popolazione del Comune di Mezzanego al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, la superficie complessiva degli impianti adibiti alle pubbliche affissioni esistenti ed accertati, di cui si allega elenco (all. A suddiviso per tipologia d'uso funebre, istituzionale e commerciale), risponde alle esigenze effettive di necessità ed è complessivamente pari a mq. 67, superiore ai parametri minimi di cui all'ultimo comma dell'articolo 18 del D.Lgs. 507/93 (parametri così determinati: n. abitanti 1537 diviso mille per 12 metri quadrati = 18,44 mq).
2. La superficie complessiva degli impianti di cui al precedente comma è ripartita nel seguente modo:
 - A) Mq 23 pari al 34 % della superficie totale, destinata alle affissioni di natura funebre;
 - B) Mq 23 pari al 34 % della superficie totale, destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica;
 - C) Mq 21 pari al 32 % della superficie totale, destinata alle affissioni di natura commerciale;
3. La superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati con apposita concessione, per l'effettuazione delle affissioni dirette, non può superare il 10 % della superficie complessiva degli impianti pubblici di cui al primo comma.
4. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple a cm 70x100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione.
5. La ripartizione degli spazi di cui al comma 2 del presente articolo può essere rideterminata con apposita deliberazione qualora si rendesse necessario un riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità accertate.
6. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere o altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa.

Art. 27 - IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE

1. L'Amministrazione comunale può concedere a soggetti terzi, nel rispetto della normativa vigente, l'utilizzo di impianti di pubblica affissione a fini pubblicitari, mediante lo svolgimento di apposita procedura ad evidenza pubblica.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale devono essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti concessi, la durata della concessione, il corrispettivo annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto. Il pagamento del corrispettivo non esime dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

ART. 28 – MISURA DEL DIRITTO E MAGGIORAZIONI

1. Le tariffe applicate nel territorio comunale sono quelle deliberate dal Comune, a partire da quanto riportato nel D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni e integrazioni. Esse variano a seconda della classe di appartenenza del Comune, definita in base al numero di abitanti, e possono essere comprensive di aumenti tariffari deliberati dal Comune stesso, entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.
2. Per il calcolo del diritto dovuto le unità di misura su cui applicare la tariffa sono il foglio cm 70x100 e i giorni di esposizione. Il diritto è calcolato in base a quanti fogli sono commissionati e a quanti giorni d'esposizione vengono chiesti.
3. E' stabilita una tariffa base a foglio per 10 giorni di esposizione, che aumenta ogni 5 giorni di esposizione aggiuntiva.
4. Alla tariffa base si applicano le seguenti maggiorazioni:
 - a) maggiorazione del 50 % per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli;
 - b) maggiorazione del 50 % per i manifesti costituiti da "otto fino a dodici fogli";
 - c) maggiorazione del 100 % per i manifesti costituiti da più di dodici fogli.
5. Nei comuni ove è istituito il servizio di affissione a cura del Comune, facoltativo al di sotto dei tremila abitanti (art. 18 comma 2 del D.Lgs. 507/93), per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25,82 per ogni commissione. Qualora il servizio sia affidato in concessione ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 507/93, tale maggiorazione è attribuita in via esclusiva e per intero al concessionario a titolo di rifusione dei maggiori oneri derivanti dall'obbligo di assicurare il servizio, in deroga alle prenotazioni per affissioni ordinarie ed in caso di richiesta specifica di affissione urgente, nelle ore notturne, nei giorni festivi, ove richiesto.

6. Le maggiorazioni d'imposta, a qualsiasi titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base;
7. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

ART. 29 – RICHIESTA E MODALITA' DEL SERVIZIO

1. Per ottenere il servizio di affissione a cura del Comune, il soggetto passivo deve far pervenire i manifesti all'ufficio comunale preposto, nell'orario di apertura, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.
2. I manifesti devono essere accompagnati dalla richiesta di affissione nella quale devono essere indicati: il contenuto del manifesto, il formato del foglio, il numero di fogli cui è composto il manifesto (se formati da più fogli indicare lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli), la quantità della commissione, la durata dell'affissione, la data di inizio, eventuali spazi prescelti e/o l'urgenza, eventuali riduzioni del diritto.
3. L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio comunale preposto, la richiesta accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.
4. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato.
5. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui al comma precedente.
6. In caso di commissioni pervenute tramite posta o corriere nel medesimo giorno, verrà data la precedenza al soggetto passivo che richiede l'affissione del maggior numero di manifesti.
7. I manifesti pervenuti privi della richiesta di cui al comma 2 e dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro trenta giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.
8. Le eventuali variazioni o aggiunte sovrapposte ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
9. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio con la data di scadenza prestabilita.

ART. 30 – RIDUZIONI DEL DIRITTO

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato o gli Enti pubblici territoriali, che non rientrino nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo del presente regolamento;

- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

2. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera b), del primo comma sono autocertificati dal soggetto passivo nella richiesta di cui all'art. 29 comma 2. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti autocertificati, il Funzionario responsabile invita il soggetto passivo a presentare la documentazione necessaria per comprovare quanto dichiarato, fissando un congruo termine per adempiere.

3. I requisiti oggettivi di cui alle lettere c), d) del primo comma sono, per quanto possibile, verificati direttamente attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro facsimili. Quando ciò non sia possibile o sussistono incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica nella richiesta di cui all'art. 29 comma 2, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopraccitate, che danno diritto alla riduzione dell'imposta.

4. Le riduzioni non sono cumulabili.

5. La riduzione non si applica alla misura minima del diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza.

ART. 31 – ESENZIONI DEL DIRITTO

1. Sono esenti dal diritto sulla pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni o delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

2. Per i manifesti di cui alla lettera f) del comma precedente, il soggetto passivo che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare nella richiesta la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.

3. Per l'affissione gratuita di cui alla lettera g) del primo comma del seguente articolo, il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 - SANZIONI TRIBUTARIE

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 13 del presente regolamento si applica, nei confronti del soggetto obbligato, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuto, la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 51,65.

2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti.

3. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta, delle singole rate della stessa o del diritto è dovuta, una sanzione pari al 30 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato ex art. 13 comma 2, del D.Lgs. 471/97.

4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte alla misura stabilita dagli art. 16 e 17 del D.Lgs. 472/1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione, ad eccezione della sanzione ex art. 13 comma 2 D.Lgs. 471/97.

5. Non sono irrogate sanzioni al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune o, in caso di gestione in concessione, del concessionario del servizio, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errore del comune o del concessionario del servizio.

6. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

7. Si applicano comunque, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai Decreti Legislativi 471, 472 e 473/1997.

Art. 33 - INTERESSI

1. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi nella misura del tasso legale vigente nel tempo aumentato di 2 punti. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.
2. Non sono richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune o, in caso di gestione in concessione, al concessionario del servizio, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errore del comune o del concessionario del servizio.

ART. 34 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del corpo di Polizia Locale, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente regolamento.
2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II, della Legge 24 dicembre 1981, n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.
3. Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del D.Lgs. 507/93 nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da Euro 206,00 a Euro 1.549,00 con notificazione agli interessati, entro 150 giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.
4. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R. Se il rimborso non è effettuato mediante versamento a mezzo c/c postale intestato al Comune entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.
5. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione di cui al terzo comma il Comune, o il concessionario del servizio, se non è stato assolto il tributo, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il Comune, o il concessionario del servizio, provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle soprattasse e, se dovuti, degli interessi, di cui ai precedenti articoli 32 e 33.

6. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta, delle soprattasse ed interessi. Nella medesima ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute od una cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, d'importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.

7. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune. Sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità ed affissioni se gestito direttamente, all'impiantistica facente carico al Comune, alla vigilanza nello specifico settore.

ART. 35 - DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune o in caso di gestione in concessione al concessionario del servizio, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine sopra citato (120 giorni), si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine sopra citato di 120 giorni.

4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il comune o, in caso di gestione in concessione, il concessionario del servizio, può rispondere collettivamente, adoperando il mezzo più idoneo per ottenere una contestuale conoscenza del quesito proposto.

ART. 36 - RINVIO

Per ciò che non é contemplato nel presente regolamento, si rimanda al Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, nonché ogni altra disposizione di Legge vigente in materia.

ART. 37 - NORMA FINALE

1. Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza 1 gennaio 2016.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute nel precedente regolamento comunale di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.